

Giudice tutelare e Tribunale: actio finium regundorum

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 22 giugno 2015 (Pres. Servetti, est. G. Buffone)

Conflitto genitoriale – Condizioni di separazione – Controversia sui tempi di frequentazione dei genitori con i figli – Periodi festivi ed estivi – Competenza – Giudice tutelare – Sussiste – Cd. vigilanza attiva

Il potere di vigilanza cd. attiva, attribuito dall'art. 337 c.c. al giudice tutelare concerne l'attuazione delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale e non si estende all'attribuzione di poteri decisori che non siano applicativi delle condizioni medesime, restando esclusa ogni statuizione modificativa di queste. Tuttavia, l'assenza di un potere di modifica riguarda solo le questioni di primaria importanza ossia l'affidamento e il collocamento dei minori, nonché il quantum del mantenimento ma non anche le cd. questioni accessorie o meramente esecutive nell'ambito delle quali va inclusa la cornice dei tempi di frequentazione tra prole e genitori, su cui il G.T. può eventualmente intervenire anche già solo sul versante amministrativo avvalendosi dei servizi sociali. Pertanto, là dove il conflitto genitoriale riguardi i tempi di frequentazione delle figure parentali con i figli, nel periodo estivo, scolastico e natalizio, la competenza per intervenire è del giudice tutelare.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale e così composto:

Dr.ssa Gloria Servetti Presidente
Dr.ssa Maria Laura Amato Giudice
Dr. Giuseppe Buffone Giudice rel.,

riunito in Camera di Consiglio in data 22 giugno 2015,

nel procedimento civile iscritto al n. .. dell'anno 2015,

rilevato che il Tribunale di Milano ha appena definito, su conclusioni conformi dei genitori, il procedimento n. .../2014, con pronuncia del 19 febbraio 2015, regolando l'esercizio della responsabilità dei genitori;

rilevato che, con la domanda introduttiva del processo, la ricorrente – dopo appena 3 mesi – richiede interventi per la modifica dei tempi di frequentazione nel periodo estivo, scolastico e natalizio,

considerato che il ricorso è palesemente inammissibile sussistendo competenza funzionale esclusiva del giudice tutelare, in virtù dello strumento rimediabile di cui all'art. 337 c.c. In ordine a tale istituto (337 c.c.), giova ricordare che il potere di vigilanza attribuito dall'art. 337 c.c. al giudice tutelare concerne l'attuazione delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale e non si estende all'attribuzione di poteri decisori (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 6306 del 13 dicembre 1985, rv. 443404) che non siano meramente applicativi delle condizioni medesime, restando esclusa ogni statuizione modificativa di queste (Cass. Civ., sez. I, Sentenza n. 14360 del 3 novembre 2000, rv. 543311). Tuttavia, l'assenza di un potere di modifica riguarda solo le questioni di primaria importanza ossia l'affidamento, il collocamento e il quantum del mantenimento ma non anche le cd. questioni accessorie o meramente esecutive nell'ambito delle quali va inclusa la cornice dei tempi di frequentazione tra prole e genitori, su cui il G.T. può eventualmente intervenire anche già solo sul versante amministrativo avvalendosi dei servizi sociali (Trib. Min. Perugia, 13 giugno 1997). Una conferma importante del ruolo del Giudice tutelare nell'attuazione dei provvedimenti sulla gestione dei minori, dopo il disgregamento del nucleo familiare, discende dal nuovo art. 337-ter c.c. (ma già così: art. 6, comma 10, della Legge 898/1970): "all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito (...) A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare". E' chiaro che la trasmissione del provvedimento al G.T. ha proprio il fine di porlo nelle condizioni tali per svolgere le funzioni art. 337 c.c. che non possono certo limitarsi a mero garante esterno senza alcuna facoltà di intervento. Né è consapevole la giurisprudenza più recente che, anche per porre riparo a situazioni di urgenza per cui richiesto un intervento immediato e nella consapevolezza della sempre maggiore emersione dei conflitti genitoriali, tipizza poteri di maggiore respiro. Si afferma, ad esempio (v. Tribunale Pistoia, decreto 28 settembre 2010 in dejure) che il giudice tutelare, in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., può anche dichiarare l'esistenza degli inadempimenti da parte di uno dei genitori, come quelli di omesso versamento dell'assegno di mantenimento e di visita nei confronti della prole. Il nuovo trend giurisprudenziale discorre, propriamente, di cd. vigilanza attiva (v. Trib. Arezzo, 14 aprile 2008 in dejure): qualora non penda alcun procedimento e si debba dare attuazione alle disposizioni previste con le sentenze di separazione o divorzio (o ai provvedimenti di revisione successivamente adottati ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 l. div.), il Giudice Tutelare, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337 c.c., può validamente esercitare, per l'appunto, una vigilanza attiva, idonea cioè ad adottare tutti i provvedimenti che, senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione, valgano a consentirne l'applicazione, avvalendosi (ex art. 344 c.c.) dell'ausilio di soggetti deputati alla cura degli interessi contesi che non operino solo al fine di conoscere la situazione ma anche concretamente, per superare le eventuali resistenze delle parti all'applicazione del regime previsto;

ritenuto che, per l'effetto, la lite genitoriale in ordine ai tempi di frequentazione sia di competenza esclusiva del GT, con conseguente inammissibilità del ricorso;

ritenuto che la pronuncia in rito renda superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto influente sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti): infatti, pur con la comparizione delle parti, non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013) e ciò impone di assegnare prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (che impone, in presenza di un'evidente ragione di caducazione della richiesta giudiziale, di definire con immediatezza il procedimento). In questo contesto, è applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte per il giudizio di Cassazione: in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 giugno 2013 n. 15106, Pres. Massera, est. Scrima). Non è neppure necessario stimolare il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione processuale (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 aprile 2011 n. 9591, Pres. Finocchiaro, est. Vivaldi)

nulla per le spese di lite

P.Q.M.

DICHIARA l'inammissibilità del ricorso.

Si comunicati